

COMUNE DI SETTINGIANO

Provincia di Catanzaro

NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO
ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE ADEGUATO ALLO STATUTO
COMUNALE

(Art. 12 dello Statuto)

-oOo-

- **Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/08/2012**
- **Per come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/06/2014**

I N D I C E

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Luoghi delle adunanze
- Art. 3 Funzioni rappresentative
- Art. 4 Prima seduta e convalida degli eletti

CAPO II

- Art. 5 Costituzione dei gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppi come da articolo 16 dello Statuto
- Art. 6 Commissioni consiliari come da art. 14 Statuto
- Art. 7 Nomine e designazioni

CAPO III

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali

- Art. 8 Diritti dei consiglieri
- Art. 9 Obbligo di astensione
- Art. 10 Mozioni
- Art. 11 Interpellanze
- Art. 12 Interrogazioni
- Art. 13 Mozioni, interpellanze e interrogazioni – Discussione congiunta

CAPO IV

- Art. 14 Convocazione – Presidenza del Consiglio – ordine del giorno – Funzionamento come da art. 12 dello Statuto – Sessioni del Consiglio art. 11 statuto

CAPO V

Sedute del Consiglio

- Art. 15 Sistemazione e interventi
- Art. 16 Ordine dei lavori (*per come modificato con DCC n. 10 del 23/06/2014*)
- Art. 17 Nomina del Presidente e del Vice Presidente – Compiti e poteri del Presidente – Comportamento dei Consiglieri
- Art. 18 Esercizio del mandato
- Art. 19 Fatto personale
- Art. 20 Pregiudiziali sospensive
- Art. 21 Mozione d'ordine

CAPO VI

Verbali delle sedute

Art. 22 Verbali *(per come modificato con DCC n. 10 del 23/06/2014)*

Art. 23 Approvazione verbali della precedente seduta

Art. 24 Decisioni del Consiglio

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 25 Interpretazione del regolamento

Art. 26 Pubblicizzazione del regolamento

Art. 27 Diffusione ed entrate in vigore

Capo I°

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento dettante norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale viene emanato in relazione al disposto dell'art. 12 dello Statuto e nel solco dell'autonomia regolamentare riconosciuta dalla Costituzione e dal TUEL n. 267/2000 e s.m.i. al fine di assicurare un regolare svolgimento delle adunanze consiliari.

Art. 2

Luoghi delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Municipale, in apposita sala.

Il Presidente, in presenza di eventi speciali od eccezionali, o in ogni modo per motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, con motivato provvedimento, sentiti i gruppi consiliari, può convocare il Consiglio in luogo diverso, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

Il Presidente, può convocare Consigli Comunali aperti al pubblico a mente dell'articolo 12, comma 6, dello Statuto Comunale.

All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e la bandiera europea così come previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso il luogo di riunione del Consiglio Comunale non può essere fissato fuori del territorio del Comune, fatti salvi i casi stabiliti dalla legge o dallo statuto.

La polizia dell'assemblea consiliare è esercitata dal Presidente che impartisce ai Vigili Urbani di servizio gli ordini necessari.

Chi presiede la seduta è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine pubblico a mente e per gli effetti dell'articolo 12, comma 11, dello Statuto.

Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza redigendo apposito processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimento, può ordinare alla forza pubblica di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che comunque arrecano turbamento all'ordine pubblico.

Qualora non si individuassero la persona o le persone, causa del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico.

Chi è stato espulso dalla sala non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

Art. 3

Funzioni rappresentative

I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare a cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale o alle quali aderisce.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare inclusa la minoranza.

La delegazione è costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

Art. 4

Prima seduta e convalida degli eletti

Il Sindaco neo-eletto convoca il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco neo-eletto, è aperta al pubblico e si svolge nei modi e tempi previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti dichiarando le eventuali cause di ineleggibilità.

Ove nella prima seduta non si esaurisca l'esame delle condizioni degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva seduta che si considera come aggiornamento della prima.

La prima seduta del Consiglio Comunale è, pertanto, convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Comunale, sempre nella seduta di convalida degli eletti, riceve il Giuramento dello stesso Sindaco, nomina, ove si intende istituirlo, il Presidente ed il Vice Presidente del consiglio, prende atto delle comunicazioni dei componenti della Giunta ed espleta tutti gli altri atti dovuti per legge.

Nella prima seduta consiliare dopo la competizione elettorale pertanto, bisogna:

- procedere alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudicare delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi del Capo II- titolo III del TUEL n. 267/2000.
- procedere alle elezioni del Presidente e Vice Presidente del Consiglio (ove si intende istituire tali figure).
- che il Sindaco neo eletto, presti giuramento, ai sensi dell'articolo 50, comma 11, del TUEL.
- che il Sindaco comunichi al Consiglio, la composizione della Giunta Municipale, tra cui un Vice Sindaco dallo stesso Sindaco nominato ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Tuel.
- che il Consiglio Comunale nomini la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 20/03/67 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II°

Art.5

Costituzione dei gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppi come da articolo 16 dello Statuto

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti. I consiglieri comunali, nella prima seduta di insediamento possono costituire, con dichiarazione scritta e sottoscritta dai relativi aderenti, gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché in numero non inferiore a due. Il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere, purché sia l'unico rappresentante consigliere comunale di una lista che ha ottenuto un solo seggio nella consultazione elettorale.
2. Può essere istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi stessi un'adeguata e preventiva informazione. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni, che possono essere anche verbali, sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero. Nei lavori i capigruppo possono farsi sostituire, previa comunicazione, anche verbale al Sindaco/Presidente del Consiglio, da altro consigliere appartenente allo stesso gruppo.
3. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di un consigliere, possono riunirsi in un locale comunale unico, messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco compatibilmente con le esigenze logistiche delle strutture comunali esistenti.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della legge e con particolare riferimento a quella sulla privacy e serbando nei casi stabiliti dalla legge, il segreto d'ufficio.

5. Il Sindaco/ Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari. Ogni capogruppo può chiedere al Sindaco/Presidente la convocazione della conferenza dei capigruppo. Il Presidente per iscritto o anche verbalmente con adeguate motivazioni può accogliere o rigettare le richieste.
6. Non possono essere designati capogruppo né il Sindaco né i consiglieri nominati assessori.
7. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco/Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi è considerato a tutti gli effetti consigliere autonomo non formante gruppo ai sensi di legge.
9. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura dell'ufficio di segreteria dell'Ente area amministrativa, la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale.

Art. 6

Commissioni consiliari come da art. 14 Statuto

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, potrà istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento o autonomamente dallo stesso Consiglio Comunale

Art. 7

Nomine e designazioni

Per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad aziende, enti ed istituzioni secondo le eventuali competenze del Consiglio, si provvede a norma della legislazione vigente.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle designazioni entro i 45 giorni successivi, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare

Capo III

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali

Art. 8

Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, in tempi brevi, dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Essi, altresì, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa

e sono tenuti al segreto d'ufficio. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. In caso di mancata elezione di domicilio, che deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, questa si intenderà fatta presso l'Ufficio di Segreteria del Comune
6. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di proposta relativamente a materie di interesse comunale, per i quali il Consigliere dovrà relazionare allo stesso Sindaco nei modi concertati. Detti incarichi hanno rilevanza interna e i risultati di tale attività possono essere fatti propri dagli organi istituzionali tramite forme provvedimentali tipiche di questi ultimi. Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Sindaco, i Consiglieri si avvalgono della collaborazione degli Uffici Comunali competenti.
7. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge. Il Consiglio assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e le cooperazioni con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottate dal Consiglio le relative deliberazioni, resti fermo, quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del TUEL n. 267/00. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo le pubblicazioni del decreto di indizioni dei

comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, continueranno ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinioni, di iniziativa e di voto.

Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e dalle altre norme in vigore nella specifica materia.

Art. 9

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 (uno) comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari, non prendendo parte alla discussione e votazione.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale e al Vice Segretario che lo sostituisce legalmente, in tal caso il Presidente nomina un Segretario f.f. tra i consiglieri comunali.

Art. 10

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un argomento iscritto all'ordine del giorno diretto ad impegnare

L'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso. Le mozioni consistenti in una proposta di deliberazione accompagnate da una relazione del proponente illustranti le finalità, devono essere presentate per iscritto al Sindaco e saranno poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile purché istruite ai sensi del TUEL da parte dei competenti Capi Area.

Questa deve aver luogo entro venti giorni quando sia sottoscritta dal almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga espressamente domanda di convocazione del Consiglio e rientri nelle materie di competenza esclusa del Consiglio Comunale, giusto articolo 42 del TUEL e altre leggi vigenti in materia a cui il proponente deve fare espresso riferimento.

Art. 11

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco e/o all'assessore di riferimento, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o anche di carattere generale e non si concretizza in delibera.

Il Sindaco e/o l'Assessore di riferimento entro 30 giorni dall'acquisizione agli atti della relativa interpellanza provvederanno per iscritto a rispondere in merito.

Art. 12

Interrogazioni

I Consiglieri possono presentare interrogazioni direttamente al Sindaco o agli Assessori di riferimento.

L'interrogazione, presentata per iscritto, può riguardare la richiesta di informazioni o più semplicemente di chiarimenti su quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto della stessa.

Il Sindaco o l'Assessore al ramo, preso atto dell'interrogazione, hanno la facoltà di rispondere per iscritto entro trenta giorni o iscrivere la interrogazione stessa in una prossima seduta consiliare utile in coda all'o.d.g.

- nel caso di iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Comunale e di assenza ingiustificata del Consigliere interrogante, si intende che lo stesso ha rinunciato all'interrogazione;
- nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta improponibile, il Presidente con proprio provvedimento motivato dispone a far notificare al Consigliere il diniego.

Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio saranno osservati i seguenti tempi e modalità:

- 1) lettura dell'interrogazione da parte del proponente per come acquisita agli atti d'ufficio;
- 2) risposta del Sindaco o dell'Assessore al ramo;
- 3) dichiarazione dell'interrogante se è rimasto soddisfatto o meno;
- 4) complessivamente ciascuno dispone di tre minuti di tempo, salva diversa indicazione del Presidente del Consiglio, facendo presente, altresì, che al dibattito di cui trattasi oltre al consigliere interrogante e al Presidente o Assessore di riferimento rispondente, non può intervenire nessun altro consigliere comunale.

Art. 13

Mozioni, interpellanze e interrogazioni - Discussione congiunta

Quando su questioni od oggetti identici o comunque strettamente collegati fra di loro vengono presentate mozioni, interpellanze o interrogazioni il Presidente del Consiglio dispone che si svolga una sola discussione.

Anche in questo caso trova applicazione la procedura di cui gli articoli precedenti concernenti le interrogazioni e la mozioni, con i limiti di tempo adeguati fissati dal Presidente.

Capo IV

Art. 14

Convocazione - Presidenza del Consiglio - Ordine del giorno - Funzionamento come da articolo 12 dello Statuto - Sessioni del Consiglio

art. 11 Statuto

Sessioni del Consiglio, giusto articolo 11 del nuovo Statuto Comunale:

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria e di urgenza. In tale ultimo caso, il Consiglio, a maggioranza dei presenti, valutata l'opportunità, può rinviare la trattazione degli argomenti al giorno successivo.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione degli esercizi precedenti;
 - b) per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie e/o di urgenza potranno aver luogo in qualsiasi periodo.

Funzionamento:

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - ventiquattro ore prima per le straordinarie dichiarate urgenti.
 - nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri con il deposito degli atti.

Nei termini di cui sopra sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

b) per la validità delle sedute sia di prima che di seconda convocazione è prevista la presenza, escluso il Presidente, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati ai sensi della normativa in vigore:

2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se istituito, da almeno un quinto dei consiglieri nelle materie di competenza consiliare; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza esclusiva consiliare.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio online almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno un giorno prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza presso l'ufficio del Responsabile dell'Area Amministrativa. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà aver luogo anche il giorno successivo.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi disciplinati per legge e le relative votazioni di norma palesi peralzata di mano, segrete nei casi stabiliti dalla legge o per volontà espressa della maggioranza dei consiglieri presenti Nel caso in cui

debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Quando particolari motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o in luoghi diversi. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, oltre ai consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio, consente interventi anche agli invitati. Qualora tali riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ove istituito, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente ove istituito. Fino alla nomina del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni saranno svolte dal Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi, dal Vice Sindaco e in assenza di ambo due dall' Assessore presente più anziano d'età e in assenza dal Consigliere anziano per come determinato dall' articolo 10, comma 2 dello Statuto
8. Il Presidente/Sindaco del Consiglio, assicura l'ordine della seduta e la regolarità della discussione, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare, dopo due ammonizioni, l'espulsione dall'aula dei consiglieri che violano reiteratamente il regolamento. Può, inoltre, espellere dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
9. Il Presidente, pertanto, convoca, dirige i lavori e le attività del consiglio, programma le adunanze del consiglio e inserisce all'ordine del giorno gli argomenti ,tenuto conto delle richieste della giunta ,delle commissioni, dei singoli consiglieri, che risultano compiutamente istruite ai sensi di legge.
10. L'Assessore non consigliere, eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale, con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio

Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

11. Il Sindaco/Presidente, per esigenze d'ufficio e su sua richiesta anche verbale, può invitare nella sala, i Responsabili delle aree o il Revisore dei conti, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
12. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
13. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, consulenti e professionisti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

Sedute del Consiglio

Art. 15

Sistemazione e interventi

I Consiglieri si dispongono in aula autonomamente secondo i gruppi di appartenenza.

I Consiglieri che intendono intervenire ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli interventi e limitano il loro intervento a tre minuti, salvo diverso orientamento di volta in volta stabilito dal Presidente.

Art. 16

Ordine dei lavori

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale per accertare l'esistenza del numero legale.

I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.

Trascorsa un'ora senza raggiungere il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e a cura del Segretario è steso verbale con l'indicazione dei presenti.

I Consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne comunicazione al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

Il Presidente/Sindaco dopo aver dato comunicazione del punto iscritto all'o.d.g. passa la parola al relatore.

Terminata l'illustrazione del relatore, il Presidente concede nell'ordine la parola all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento del collega consigliere a coloro che hanno chiesto di intervenire per un termine massimo di **15 (quindici)** minuti cadauno salva diversa determinazione dello stesso Presidente, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere può parlare massimo per due volte (la seconda volta solo ed esclusivamente per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore o di altro consigliere).

Il Presidente od il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa ai voti.

Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione la parola può essere concessa per dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore a **5 (cinque)** minuti.

Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla dichiarazione del capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola entro il limite massimo di **tre minuti** cadauno.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo e consuntivo, per gli atti

di programmazione urbanistica e per i regolamenti di competenza consiliare salvo diverso maggiore orientamento del Consiglio su proposta del Presidente.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra consiglieri: Ove essi avvengono il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al regolamento o all'ordine del giorno o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta iscritta all'o.d.g. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e , ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Il numero legale dei Consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del Consesso si manifesta.

Il Presidente durante la seduta non è obbligato a verificare se il Consiglio sia o non in numero legale a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più consiglieri.

Prima però di ogni votazione deve essere accertata a cura del Presidente stesso la sussistenza del numero legale.

Nel caso di rinvio della seduta, per qualsiasi motivo, i Consiglieri devono essere riconvocati secondo la normativa vigente.

Nel caso di approvazione di delibere in cui necessitano gli scrutatori, il Presidente designa due Consiglieri alla funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati per la proclamazione di rito.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata con uno scrutatore.

Esaurite le formalità preliminari e la discussione dell'ordine del giorno, il Presidente procede alle eventuali comunicazioni anche informali e/o d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio, senza che questo sia chiamato a deliberare su di esse e pertanto non si concretizzano in alcun atto formale.

L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Consiglio in relazione a quanto sopra può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine sopra detto, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, con votazione palese, può procedere all'inversione dell'ordine del giorno.

Art. 17

Nomina del Presidente e del Vice Presidente - Compiti e poteri del Presidente - Comportamento dei Consiglieri

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- . Rappresenta l'intero Consiglio Comunale.
 - . Convoca il Consiglio , formula l'ordine del giorno e dei lavori.
 - . Decide sull'ammissione delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse le decisioni del Consiglio.
 - . Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari.
 - . Sottoscrive le delibere delle sedute consiliari insieme al Segretario Comunale.
 - . Convoca e presiede le conferenze dei capigruppo ove istituita.
 - . Insedia le commissioni consiliari ove istituite e vigila sul loro funzionamento.
 - . Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
 7. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni, comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
 8. I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.
 9. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
 10. Dopo un secondo richiamo nella medesima seduta, senza che il Consigliere ne tenga conto, il Presidente può toglierli la parola.
 11. In caso di contestazione della decisione da parte del Consigliere, il Consiglio, su sua richiesta, decide con voto palese.
 12. Il Presidente del Consiglio è eletto o unanimemente tramite votazione palese o con voto limitato ad una sola preferenza e a mezzo votazione segreta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione sarà ripetuta in una successiva seduta consiliare da tenersi

entro 10 giorni. Nel caso di persistenza nel mancato raggiungimento del quorum necessario, si procederà ad una terza seduta, entro gli ulteriori 10 giorni successivi, e verrà eletto Presidente il consigliere che otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

- 13.** Il Vice Presidente dovrà essere scelto tra i consiglieri di minoranza, rigorosamente come da risultati nascenti della competizione elettorale, ed è eletto o unanimemente tramite votazione palese o con voto limitato ad una sola preferenza, con un'unica votazione segreta. Il Consigliere che riporta il maggior numero dei voti viene eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale. Si può procedere all'elezione del Vice Presidente solo in caso di avvenuta nomina del Presidente.
- 14.** In sede di prima applicazione del presente Statuto, a mente dell'articolo 29 delle disposizioni statutarie, le figure del Presidente e del Vice Presidente possono essere nominati anche nel corso della presente consiliatura e nelle prossime sedute utili.
- 15.** Al Presidente del Consiglio sarà corrisposto il compenso previsto per legge, al Vice Presidente non sarà erogata alcuna indennità ai sensi della normativa in vigore.

Art. 18

Esercizio del mandato

I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le adunanze.

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere con lettera motivata di essere considerato in congedo per un periodo non superiore a tre mesi.

Il Presidente ne informa il Consiglio che ne prende atto senza discussione.

Le giustificazioni diverse da quelle del comma precedente devono essere date per iscritto prima della seduta.

Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per malattia, servizio militare, motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti di incompatibilità o ineleggibilità contemplati dalla legge.

I Consiglieri Comunali, giusto articolo 12 dello Statuto, che non intervengono alle sedute di Consiglio in generale, per cinque volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso organo. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere prima della data fissata per l'esame in consiglio comunale. La eventuale delibera che dichiara la decadenza deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nell'ipotesi di decadenza il Consiglio provvede alla surroga del consigliere decaduto con il primo dei non eletti nella stessa lista.

Ai Consiglieri comunali spettano le competenze economiche previste dalla legge.

Art. 19

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse.

La parola per <fatto personale> può essere richiesta per un periodo di tempo massimo non superiore a un minuto in qualsiasi momento della discussione che viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve indicarne precisamente i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio autonomamente, senza discussione e con votazione palese.

Art. 20

Pregiudiziali sospensive

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione di un dato argomento e sempre va richiesta al Presidente del Consiglio.

Le questioni pregiudiziali e le richieste di sospensione vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere alla discussione dell'argomento.

Sulle relative proposte può parlare, solo il proponente, per non più di tre minuti.

Il Consiglio decide con votazione palese.

Art. 21

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni e delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta avanzata da uno o più Consiglieri.

Sull'ammissione o meno delle mozioni d'ordine si pronuncia il Presidente.

Qualora il proponente non accetti la decisione del Presidente può appellarsi al Consiglio che decide, senza discussione, per alata di mano.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro e per non più di tre minuti ciascuno.

Capo VI

Verbali delle sedute

Art. 22

Verbali

Il processo verbale (deliberazione) deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, il nome dei consiglieri intervenuti alla discussione e, succintamente, il contenuto dell'intervento.

Il Consigliere, solo su specifica richiesta, può chiedere al Segretario dell'assemblea che siano riportati sotto dettatura, o mediante allegazione al verbale di seduta di documento debitamente sottoscritto, specifiche dichiarazioni in ordine all'argomento trattato.

Il processo verbale o deliberazione deve contenere altresì l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi

Ogni consigliere può presentare al Presidente per iscritto il proprio intervento, che dopo averlo letto, sarà integralmente allegato agli atti della deliberazione quale parte sostanziale..

I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi del Consiglieri presenti alle votazioni, sui singoli oggetti, specificando quanti si sono astenuti.

Ogni Consigliere può pretendere che nei verbali si facciano constare le motivazioni del proprio voto, dettando espressamente al Segretario succinta e breve dichiarazione o presentare al Presidente allo scopo nota scritta che dopo lettura dello stesso consigliere, verrà anch'essa allegata in delibera, in difetto non si procederà ad alcuna verbalizzazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e del Segretario presenti alla seduta consiliare

Art. 23

Approvazione verbali della precedente seduta

Il Presidente dà lettura dei verbali (deliberazioni) della seduta precedente.

Il Consiglio può dare per letti i verbali se gli stessi sono stati depositati a disposizione dei singoli Consiglieri che intendessero prenderne visione.

Quando ai verbali non vengono proposte osservazioni gli stessi si intendono approvati, se invece vengono proposte formali rettifiche, come da precedente articolo 22, gli stessi sono sottoposti alla valutazione del Consiglio.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento già trattato.

Art. 24

Decisioni del Consiglio

L'ufficio di segreteria, tramite il responsabile dell'area amministrativa, comunica, per il seguito di competenza, le decisioni del Consiglio ai responsabili dei servizi e degli uffici, provvedendo alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio on line dell'Ente.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 25

Interpretazione del regolamento

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze relative all'interpretazione del regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente.

Il Presidente incarica il Segretario Generale Comunale di istruire la pratica e la sottopone al giudizio del Consiglio che decide in via definitiva.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri nel corso delle riunioni consiliari e relative all'interpretazione del presente regolamento sono esaminate dalla conferenza dei Capigruppo, previa sospensione del Consiglio e quando non si riesce a trovare una soluzione immediata, l'argomento oggetto dell'eccezione è rinviato ad una successiva adunanza.

Art. 26

Pubblicizzazione del regolamento

Copia del presente regolamento deve essere tenuta a disposizione dei cittadini che in qualsiasi momento e compatibilmente con gli orari di servizio degli uffici potranno prenderne visione nonché pubblicato a cura del responsabile dell'area amministrativa dell'Ente sul sito on-line del Comune

Lo stesso regolamento, potrà essere pubblicato anche su inserti di riviste e giornali.

Art. 27

Diffusione ed entrata in vigore

Copia del presente regolamento sarà consegnata a richiesta ai Consiglieri comunali nonché al Segretario Comunale Generale ed a tutti i Responsabili delle aree comunali.

Il presente regolamento che sostituisce integralmente quello precedentemente approvato, entrerà in vigore per come prescritto dallo Statuto comunale in conformità alla legge.

Per quanto non previsto del presente regolamento si rinvia alle norme dello stesso Statuto Comunale e alle leggi che disciplinano le specifiche materie.